



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4405

SEDUTA DEL 20/05/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.3 - ASSE 1 – AZIONE 1.3.3 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI – SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA – CRITERI ATTUATIVI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paola Negroni

La Dirigente Simona Martino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'allegato I per quanto concerne la definizione di PMI;
- il Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTI inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

- il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.);
- il Decreto n. 9743 del 27 giugno 2024 che ha approvato il primo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.);
- la Delibera di Giunta Regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della prima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 " Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

VISTA la Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" ed in particolare l'art. 72 inerente agli interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;

RICHIAMATO:

- la d.c.r. 20 dicembre 2022, n. 2687 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il "Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015";
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42, che individua tra gli obiettivi di Regione Lombardia quello di supportare il sistema turistico, ampliando l'offerta regionale e rendendola, attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, più sostenibile e più competitiva;
- la D.G.R. XII/3325 del 31 ottobre 2024 "Approvazione della proposta di nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – NADEF 2025-2027 da inviare al Consiglio regionale" nel quale si evidenzia il prosieguo del sostegno agli investimenti finalizzati a rendere sempre più competitivo e attrattivo il mondo dell'accoglienza, attraverso la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive;
- la D.G.R. 3 febbraio 2025 n. 3872 di approvazione del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare) che prevede sostegno alle strutture ricettive lombarde per incrementare la qualità dell'offerta turistica e della sua inclusività attraverso un intervento di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere al fine di promuovere investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese turistiche e per la progettazione di offerte innovative anche in tema di sostenibilità;

RILEVATO che:

- con D.G.R n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 09/09/2022, sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito del PR FESR 2021-2027 rientra l'Asse I - Un'Europa più competitiva e intelligente;
- all'interno dell'Asse I, l'Obiettivo Specifico RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" - azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" impegna la Giunta Regionale ad attuare:
 - ✓ investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese del turismo e delle imprese culturali e creative, e per la progettazione di nuove offerte competitive di servizi, promuovendo la sostenibilità ambientale, anche in sinergia con istituti e luoghi della cultura della Lombardia e in un'ottica di rete estesa anche a livello nazionale ed internazionale;
 - ✓ investimenti per il sostegno delle imprese della filiera turistica finalizzati al rilancio delle destinazioni turistiche e di specifici segmenti dell'offerta identificati sulla base della programmazione regionale di settore, per favorire il riposizionamento, la qualificazione, l'innovazione, la sostenibilità ambientale, anche attraverso, ove possibile, l'implementazione di soluzioni progettuali finalizzate alla promozione della biodiversità, e sociale e la diversificazione del sistema turistico regionale;
- nella seduta del 29 settembre 2022 il Comitato di Sorveglianza del PR-FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione OP1 - OS 1.3 dell'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.3.) RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" - azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR 2021-2027;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RILEVATO che:

- nel provvedimento organizzativo di cui alla D.G.R. 3810 del 27 gennaio 2025 al Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica è stata attribuita, tra le altre, la competenza di Programmazione delle misure di incentivazione degli investimenti delle imprese della filiera turistica, anche a valere sulle risorse FESR e la responsabilità di Asse 1 PR FESR 2021-2027;
- ai sensi del decreto n. 1663 dell'11 febbraio 2025 sono state delegate, in coerenza con l'organizzazione degli uffici della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda al dirigente pro tempore della struttura Gestione delle agevolazioni, innovazione digitale e dati le attività connesse alla gestione della fase di rendicontazione e liquidazione delle agevolazioni concesse a valere sull'azione 1.3.3. del PR FESR 2021 2027 in ambito turismo;

ATTESO che ai sensi della programmazione regionale vigente di settore è previsto il prosieguo e il consolidamento del sostegno alla competitività dell'offerta ricettiva lombarda;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere una nuova iniziativa di sostegno alla competitività delle imprese al fine di continuare a supportare progetti di riqualificazione di strutture ricettive esistenti e realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta;

DATO ATTO che è stata garantita idonea informazione e comunicazione relativamente ai contenuti della suddetta iniziativa al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento nell'ambito di una consultazione telematica del Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività di cui all'art. 13 della L.R. 27/2015 in data 27 marzo 2025;

ACQUISITO, rispetto alla suddetta iniziativa, il parere favorevole:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato disciplinato dal decreto n. 8804/2024 ai sensi della d.g.r. 2340/2024 nella seduta del 25 marzo 2025;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea nella seduta del 27 marzo 2025;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 13 maggio 2025, prot. n. P3.2025.0001759;

RITENUTO di approvare l'iniziativa a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" dell'Asse 1 del FESR LOMBARDIA 2021-2027 i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 15.000.000,00;

STABILITO che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta pari ad € 15.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

2025		
15.000.000,00		
UE 15652	STATO 15653	FSC (EX QUOTA REGIONE) 16638
6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria pari a complessivi 15.000.000,00 di euro a valere sui capitoli 15652, 15653, 16638 è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-202 di Regione Lombardia;

STABILITO altresì:

- che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al disposto della legge "Bilancio di previsione 2025-2027" e del relativo documento tecnico di accompagnamento e ss.mm.ii;
- che in sede di bilancio di assestamento 2025-2027 oppure in sede di bilancio di previsione 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
- di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura allineando le previsioni annuali del bilancio 2025-2027 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

STABILITO che gli aiuti da concedere e da erogare debbano rispettare: il Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DATO ATTO che la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impresa beneficiaria:

- non deve rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- deve attestare il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- non deve trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

DATO ATTO che, qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

DATO ATTO che, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR;

VISTE:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli Aiuti di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Stato";

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il Capo III "Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti" e il capo IV "Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti";

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in attuazione della L. 234/2012;

STABILITO di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.bandiregione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia
LA GIUNTA

1. di approvare l'iniziativa di sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO1.3. "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)" a valere sull'azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI" dell'Asse 1 del FESR LOMBARDIA 2021-2027, i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 15.000.000,00;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta" pari ad euro 15.000.000,00 trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

2025		
15.000.000,00		
UE 15652	STATO 15653	FSC (EX QUOTA REGIONE) 16638
6.000.000,00	6.300.000,00	2.700.000,00

3. di prevedere che in sede di bilancio di assestamento 2025-2027 oppure in sede di bilancio di previsione 2026-2028 si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
4. di riservarsi, eventualmente, di incrementare la dotazione finanziaria della misura allineando le previsioni annuali del bilancio 2025-2027 sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;
5. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
6. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo della filiera turistica della Direzione Generale Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e, conseguentemente, la concessione delle agevolazioni ivi previste;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
 - i necessari atti contabili e amministrativi;
7. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D. Lgs n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it> e sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - OP1 - OS 1.3- ASSE 1 – AZIONE 1.3.3
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI – SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ
DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL'ARIA
APERTA – CRITERI ATTUATIVI**

TITOLO MISURA		“Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta” – Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI del PR FESR Lombardia 2021-2027.
FINALITÀ		La misura promuove gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative. In particolare, sono individuate due linee di intervento: 1) la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta, in esercizio alla data di presentazione della domanda, gestite in forma giuridica d'impresa; 2) la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta gestite in forma giuridica d'impresa.
PRSS LEGISLATURA	DI	Missione “[7]: Turismo” Programma “[7.01] Sviluppo e valorizzazione del turismo” 63. 1 “misure di incentivazione della filiera turistica”.
DOTAZIONE FINANZIARIA		La dotazione finanziaria è pari a 15 milioni di euro a valere sul PR FESR LOMBARDIA 2021-2027.
FONTE FINANZIAMENTO	DI	PR FESR LOMBARDIA 2021-2027.
SOGGETTI BENEFICIARI		Possono presentare domanda le PMI, così come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito regolamento GBER), che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo, sono in possesso dei seguenti requisiti: <u>IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA ALL'ARIA APERTA IN ESERCIZIO</u> a) esercitano, ai sensi di SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo, l'attività regolarmente identificata da CIR e CIN: • ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della l.r. n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi); • ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della l.r. n. 27/2015 (villaggi turistici e campeggi); b) risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); c) possiedono una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento; d) sono in regola, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della l.r. 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti, laddove applicabile;

e) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

I requisiti di:

- esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando;
- regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della l.r. n. 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza devono essere mantenuti dalla data di comunicazione dell'ammissibilità all'agevolazione e fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

- a) dichiarano l'intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento - entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo - di SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo di attività regolarmente identificata da CIR e CIN:
- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della l.r. n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
 - ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della l.r. n. 27/2015 (villaggi turistici e campeggi);
- b) dichiarano l'intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l'attività ricettiva oggetto di intervento;
- c) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
- d) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

I requisiti di:

- esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando;
- regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della l.r. n. 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza; devono essere garantiti dalla richiesta di erogazione del saldo e fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

Sono esclusi soggetti che:

- a) sono attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1058/2021 e s.m.i.;
- b) rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento De Minimis;

	c) operano in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti Istat Ateco 2025 sezione A; d) non risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013 e s.m.i., ove applicabile; e) non sono in regola con la normativa antimafia, ove applicabile. Le agevolazioni sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i.. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di adesione per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento (fa fede SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo di attività ricettiva). In ogni caso non possono presentare domanda le PMI beneficiarie del Bando PR FESR 2021-2027 Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi dei d.d.u.o. n. 20806 del 27 dicembre 2023, n. 5694 del 10 aprile 2024, n. 9652 del 26 giugno 2024.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti di: • riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale in esercizio al momento della presentazione della domanda. Fa fede in tutte le fasi procedurali SCIA di attività ricettiva regolarmente identificata da CIN e CIR (o altro titolo abilitativo) così come indicata in domanda di adesione; • realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale. Fa fede SCIA di attività ricettiva regolarmente identificata da CIN e CIR o altro titolo abilitativo da ottenere entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo e da comunicare in sede di domanda di erogazione medesima. Gli interventi per essere finanziabili devono: • prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 80.000,00; • essere realizzati nel caso di: ✓ <u>struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in all'aria aperta in forma imprenditoriale in esercizio alla data di presentazione della domanda:</u> nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda (fa fede la visura camerale); ✓ <u>nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale:</u> nell'ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo da attivare entro e non oltre la

		richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione (fa fede la visura camerale); • essere avviati dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando; • rispettare, in caso di spese dedicate, gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH secondo le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo; • rispettare, in caso di spese relative a costruzione di "nuovi edifici" o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti, il requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023. Non sono ammessi progetti: • riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.; • che prevedano la presenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o l'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'art. 4 comma 4 della l.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).
TERMINI REALIZZAZIONE PROGETTI	DI DEI	I progetti devono essere realizzati entro il termine di 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo proroga motivata di massimo 12 mesi.
SPESE AMMISSIBILI		Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda purché funzionali e collegate al progetto di investimento presentato. In base alla titolarità dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva sono ammissibili le seguenti spese: <u>A) TITOLARITA' DELL' IMMOBILE IN CAPO AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA O IN CAPO A PERSONA FISICA CHE NON SVOLGE ATTIVITA' ECONOMICA</u> Se il soggetto richiedente è: • gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento e contestualmente proprietario dell'immobile in cui è esercitata; oppure • gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile in locazione da una persona fisica che non svolge attività economica. le spese ammissibili includono: a) arredi macchinari attrezzature hardware e software; b) opere edili-murarie e impiantistiche; c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b); d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a),

	b) e c) (conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021). Relativamente all'immobile di esercizio dell'attività ricettiva, il richiedente deve dichiarare il proprio stato ai sensi del DPR 445/2000; se l'immobile di esercizio dell'attività ricettiva è in locazione da persona fisica che non svolge attività economica, deve fornire il contratto di locazione in corso di validità o altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i soggetti richiedenti di cui al punto A devono dichiarare se le spese per opere edili-murarie e impiantistiche riguardano: • ristrutturazioni importanti con finalità di efficienza energetica; • ristrutturazioni importanti con finalità antisismica o altre finalità o con finalità miste; • nuove costruzioni. <u>B) IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE</u> In tutti gli altri casi di titolarità dell'immobile, il soggetto richiedente può presentare un progetto che include esclusivamente spese di cui alla lettera a) arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software. Relativamente all'immobile di esercizio dell'attività ricettiva, il richiedente non deve rendere alcuna dichiarazione. Il progetto, in tal caso, può anche includere opere edili e impiantistiche di cui alla lettera b), solo se strettamente necessarie per l'installazione di questi elementi e fino a un massimo del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati. Con riferimento al caso B: • le spese di progettazione e direzione lavori di cui alla lettera c) non sono ammesse; • le spese generali di cui alla lettera d) sono, in ogni caso, automaticamente determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e, se presenti, di cui alla lettera b). Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i progetti ascrivibili al punto B risultano non assoggettati in quanto non devono
--	--

	prevedere interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti. Il soggetto richiedente deve, conseguentemente, dichiarare che le correlate spese per opere edili-murarie e impiantistiche non riguardano ristrutturazioni importanti o nuove costruzioni.
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria (D.Lgs 123/98, art.5). La procedura di selezione è conclusa nel termine massimo di 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando attuativo. Terminata la fase di istruttoria formale e la successiva fase di istruttoria tecnica, condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012), il Responsabile di procedimento procede all'adozione dell'atto di ammissione o di non ammissione della domanda di partecipazione e all'adozione del decreto di graduatoria.
AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE	L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 Azione 1.3.3 approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia: 1. <u>Qualità economica e finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta</u>, in ottemperanza all'art. 73 comma 2 paragrafo d) del Regolamento UE 1060/2021 ai sensi del quale sono esclusi i soggetti che non dispongono delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. I soggetti richiedenti accedono alla valutazione di qualità dell'operazione solo in caso di raggiungimento dell'esito positivo della verifica di qualità economica e finanziaria prevista dal bando attuativo. 2. <u>Qualità dell'operazione:</u> ✓ qualità progettuale; ✓ capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita; ✓ coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione; ✓ sostenibilità e/o potenzialità. I criteri di qualità dell'operazione saranno declinati puntualmente nel bando attuativo. I progetti che totalizzano il punteggio minimo previsto dal bando in merito ai criteri di qualità dell'operazione possono accedere all'assegnazione della seguente premialità:

		• Rilevanza della componente femminile e giovanile.
INTENSITA' DI AIUTO		L'agevolazione viene concessa ed erogata per un'intensità d'aiuto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 300.000,00 euro (trecentomila/00) e la soglia di investimento che non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE	DI	Contributo a fondo perduto
EROGAZIONE		L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario fino ad un massimo di due tranches: a) in anticipo facoltativo fino al 40% dell'agevolazione, a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla l.r. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o previa rendicontazione di un importo fino al 40% dell'investimento ammesso; b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario, ove applicabile, sia in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.
MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	DI	La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
REGIME DI AIUTO		L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento De Minimis) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime de Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale de Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del DM 115/17 art.14 c.4. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul

	funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. In ogni caso, per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241. Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento. In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR. L'agevolazione non è concessa: • alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023; • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. Le imprese richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, par. 1 e 2, del suddetto Regolamento (UE) n. 2831/2023; • attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; • informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: positivo Pari opportunità: positivo Parità di genere: positivo
INDICATORI REALIZZAZIONE	DI Indicatore di output: RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)

	RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) Ulteriori indicatori di realizzazione potranno essere selezionati ai fini del monitoraggio ambientale, sulla base di quanto proposto dal Piano di monitoraggio Ambientale elaborato dall'Autorità Ambientale.
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	n.a.